



Associazione Controllo del Vicinato – ACdV - O.d.V.

REGOLAMENTO



REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO - ACdV – O.d.V.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Il presente regolamento opera nell'ambito dei principi generali espressi dallo Statuto di Associazione Controllo del Vicinato, di seguito indicata come "ACdV".

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti di tutti i Soci di ACdV.

2.2 La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta la possibilità di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci che ne siano responsabili.

3. RAPPORTI DEI SOCI CON PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1 I Soci rispettano e pongono in essere le direttive impartite dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo.

4. RAPPORTI DEI SOCI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MEDIA

4.1 ACdV assume impegni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni solo tramite la Presidenza e/o i soggetti della stessa formalmente delegati preventivamente e per iscritto ogni qualvolta si verifichi l'esigenza.

4.2 È fatto divieto ai Soci, di diffondere informazioni e/o notizie che riguardano le scelte di ACdV e che possano essere utilizzate a danno dell'Associazione.



5. DEI REFERENTI

5.1 Il titolo di Referente, indipendentemente se Regionale, Provinciale o Comunale è assegnato esclusivamente a un Socio di ACdV che riceve la nomina dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

5.1.1 La proposta di attribuzione del titolo di Referente può essere effettuata dai Soci dal territorio di competenza. Il Referente ha l'incarico, nell'ambito del perseguimento dei fini statutari, di svolgere funzione di supporto al Direttivo.

5.2 Referente Regionale.

5.2.1 Per ottenere il riconoscimento di tale titolo occorre la presenza attiva di almeno 20 Soci nell'ambito regionale; quando si verifica un decremento del numero di Soci al di sotto di tale soglia, l'incarico può essere revocato dal Consiglio Direttivo.

5.2.2 Supporta i Referenti Provinciali e, in assenza di questi, i Referenti Comunali.

5.2.3 Si rapporta con il Consiglio Direttivo e con il Presidente e relaziona per iscritto almeno una volta l'anno sulle attività svolte.

5.3 Referente Provinciale.

5.3.1 Può essere, in caso di necessità, Referente in più Province di una stessa regione.

5.3.2 Si rapporta con il Referente Regionale e in assenza di tale ruolo direttamente con il Consiglio Direttivo e col Presidente.

5.3.3 Supporta i Referenti Comunali della Provincia e/o delle Province nel caso di cui sopra.

5.3.4 Mantiene i contatti con le Amministrazioni dei Comuni di sua pertinenza.



5.4 Referente Comunale.

- 5.4.1 Svolge funzioni di supporto con i coordinatori del proprio comune e si rapporta con il Referente Provinciale.
- 5.4.2 Può in caso di necessità essere Referente in più Comuni.
- 5.4.3 Nel caso in cui lasci il suo incarico dovrà dare comunicazione tempestiva al Referente Provinciale.

6. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- 6.1 L'oggetto della contestazione disciplinare e la data della riunione del Consiglio Direttivo devono essere comunicati al Socio con lettera raccomandata AR o con messaggio PEC almeno 15 giorni prima di tale data.
- 6.2 Prima di deliberare sul provvedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo deve ascoltare il Socio che può presentare memorie difensive.
- 6.3 Il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del Socio deve essere adottato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 6.4 I provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci, nel caso di proposta di espulsione, devono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci. In tutti gli altri provvedimenti disciplinari, è sufficiente la decisione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 6.5 I provvedimenti disciplinari comminati devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati.
- 6.6 In attesa della ratifica della proposta di espulsione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il Socio da ogni incarico e/o funzione in precedenza assegnatogli.

7. LE SANZIONI DISCIPLINARI

- 7.1 Le Sanzioni disciplinari possono essere la censura, la temporanea sospensione della qualifica di socio e l'espulsione.
- 7.2 Nel caso di tre sospensioni, nell'arco di un quadriennio, si avvia il procedimento disciplinare di espulsione.



8. STRUTTURA DEI RUOLI

RUOLO	COMPETENZA TERRITORIALE	RAPPRESENTANZA LEGALE	NOMINA
Presidente	Nazionale	Da Statuto	Da Assemblea Soci
Vicepresidente	Nazionale	Da delibera Consiglio Direttivo	Da Consiglio Direttivo
Consigliere del Consiglio Direttivo	Nazionale	Da delibera Consiglio Direttivo	Da Assemblea Soci
Referente Regionale	Regionale	Da delibera Consiglio Direttivo	Da delibera Consiglio Direttivo
Referente di Zona *	Provinciale/Comunale	Nessuna	Da delibera Consiglio Direttivo
Coordinatore di Gruppo	Zona di controllo del Gruppo	Nessuna	Dai componenti del Gruppo

N.B.: (*) La delibera indica specificatamente la zona di competenza (comune o gruppo di comuni, provincia). Possono essere nominati più Referenti per la stessa zona.